

Allegato "A"

Deliberazione di Consiglio n. 3

del 7 marzo 2001

## <u>REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DIFFUSIONE DELLE MODALITA' E DELLE FORME DI COMUNICAZIONE A CARATTERE PUBBLICITARIO.</u>

### **ARTICOLO 1**

(Oggetto)

1) Il presente Regolamento disciplina le modalità e le forme di comunicazione a carattere pubblicitario della Camera di Commercio di Prato, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della L. 7 Giugno 2000, n. 150

#### **ARTICOLO 2**

(Comunicazioni a carattere pubblicitario)

- 1) Le comunicazioni a carattere pubblicitario della Camera di Commercio di Prato possono concernere:
  - a) forme di avviso al pubblico relativamente ad adempimenti da assolvere presso la Camera di Commercio o a gare, concorsi, selezioni da questa bandite;
  - b) la pubblicizzazione di elementi e caratteristiche strutturali e funzionali dell'Ente;
  - c) l'informazione relativamente ad eventi od opportunità per il sistema delle imprese;
  - d) la promozione di servizi offerti dalla Camera di Commercio di Prato o dal sistema camerale
  - e) la promozione dell'immagine del territorio e del sistema delle imprese della provincia di Prato;
- 2) Sono comunque attuabili altre comunicazioni a carattere pubblicitario, purché ricomprese nell'ambito dei fini istituzionali della Camera di Commercio di Prato.

#### **ARTICOLO 3**

(Modalità e forme di comunicazione)

- Le modalità di comunicazione pubblicitaria si possono articolare attraverso inserzioni su quotidiani o periodici, o presso emittenti radiofoniche e televisive, e possono assumere altre forme comunque coerenti con la natura della comunicazione da pubblicizzare.
- 2) Le modalità di comunicazione sono scelte in modo da rispondere adeguatamente all'esigenza della migliore diffusione del messaggio tra i potenziali interessati.

<



3) E' fatto salvo l'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente relativamente alla pubblicizzazione di determinati atti, quali i bandi di gara.

#### **ARTICOLO 4**

(Quote relative alle comunicazioni a fini pubblicitari)

- 1) Le comunicazioni pubblicitarie della Camera di Commercio di Prato sono effettuate nel rispetto delle quote stabilite dalla L. 25 Febbraio 1987, n. 67 e dalla L. 6 Agosto 1990, n. 223.
- 2) Sono effettuate le prescritte comunicazioni al Garante per la Radiodiffusione e l'Editoria nei termini previsti dalla normativa vigente.

## <u>ARTICOLO 5</u> (Programmazione)

- 1) Nell'ambito della più generale attività di programmazione della Camera di Commercio di Prato si provvede alla definizione di un Programma annuale relativo alle comunicazioni a carattere pubblicitario, che, pur in un ambito di necessaria flessibilità, tenga conto delle prevedibili esigenze di comunicazione per l'anno di riferimento.
- 2) Il Programma deve assicurare il rispetto dei vincoli di cui al precedente articolo 4.

# ARTICOLO 6 (Entrata in vigore)

1) Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione all'Albo camerale.